



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2453 del 1995, proposto da:
Bevere Guido, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio
eletto presso il procuratore in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;

contro

Comune di Fontanarosa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lanocita,
Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso i procuratori in Salerno, via
Roma,61;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di G.M. del Comune di Fontanarosa n. 214 del 7-6-1995, con la
quale è stata inflitta all'ing. Bevere la sanzione disciplinare di mesi 3 di sospensione
dalla qualifica ex art. 81 dpr n. 3/1957;

del parere della Commissione di Disciplina di cui al verbale n. 3 del 23-5-1995,
favorevole all'applicazione della sanzione della sospensione dalla qualifica per mesi
3;

della nota del Segretario Comunale prot. n. 2140 del 31-3-1995, ad oggetto contestazione addebiti a fini disciplinari;
della delibera di G.M. n. 148 del 22-4-1995, ad oggetto convocazione della Commissione di disciplina; delle note, a firma del Presidente della Commissione di disciplina prot. n. 2961 del 4-5-1995 e prot. n. 3081 del 9-5-1995;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fontanarosa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15-9-1995 e depositato il 28-9-1995 l'ing. Guido Bevere, nella qualità di dipendente del Comune di Fontanarosa, impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati con i quali gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

Con articolata prospettazione lamentava violazione di legge, violazione delle norme del Regolamento di Disciplina del Comune ed eccesso di potere.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune intimato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decisione n. 40 del 5-3-2009 venivano disposti incumbenti istruttori.

All'esito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 28-5-2009.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere per non avere l'Amministrazione provveduto alla tempestiva contestazione degli addebiti, così infrangendo il disposto dell'articolo 103 del DPR n. 3/1957 secondo il quale "l'ufficio del personale ...contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni".

La censura non è meritevole di favorevole considerazione.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI, 18-3-1994, n. 372) ha chiarito che il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare è preordinato ad un equo contemperamento delle esigenze sia dell'amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari a carico dell'impiegato con ponderata valutazione della gravità e complessità dei fatti medesimi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione.

Di conseguenza, la contestazione degli addebiti, anche se risponde ad un'esigenza di ragionevole sollecitudine, non è ancorata ad alcun termine di carattere perentorio (cfr. Cons. Stato, VI, 29-5-1987, n. 334).

Nel caso in esame ritiene il Tribunale che la richiamata esigenza di ragionevole sollecitudine sia stata rispettata, ove si consideri che la delibera di G.M. n. 38 del 3-5-1994, nella quale il vice sindaco sollecita l'apertura di un procedimento disciplinare, si riferisce a vicenda diversa rispetto a quelle per le quali sono stati successivamente contestati addebiti disciplinari e che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2-2-1995, nella quale è contenuta la determinazione di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'ing. Bevere, è stata in parte qua annullata dall'organo di controllo per incompetenza.

Orbene, rispetto alla valutazione del Co.Re.Co. del 24-2-2005 ("la materia è riservata per legge al dirigente per quanto concerne l'avvio del procedimento

disciplinare e alla commissione di disciplina per la irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari, nel rispetto del giusto procedimento”), l’atto di contestazione degli addebiti da parte del Segretario Comunale è intervenuto il 31-3-1995, a distanza di circa un mese, lasso temporale che non ritiene il Tribunale essere violativo del principio di ragionevole sollecitudine sopra richiamato.

Con i successivi motivi nn. 2,3, 4, 5 e 6 il ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere , contestando la sostanziale esistenza degli illeciti contestati, per cui tali censure possono essere oggetto di esame congiunto da parte del Collegio.

L’impugnata delibera di G.M. irroga la sanzione disciplinare in primo luogo per “ inosservanza grave del dovere di ufficio di non svolgere un impiego privato oltre quello pubblico”.

La suddetta violazione, peraltro, deve essere precisata nei suoi esatti contenuti in relazione ai fatti richiamati nella contestazione di addebiti.

In essa viene precisato che l’Amministrazione aveva richiesto a tutti i dipendenti di comunicare “se avessero espletato o stessero espletando altre attività lavorative oltre a quella comunale”; solo a seguito di sollecito scritto il ricorrente aveva esitato negativamente la richiamata richiesta.

Avendo, peraltro, l’Amministrazione rilevato dagli elenchi dei contribuenti che presentano dichiarazione IVA, relativi al triennio 1988/1990, anche il nominativo dell’ing. Bevere con un rilevante volume di affari (e ciò in palese contraddizione con il riscontro negativo da lui comunicato), gli venivano richiesti chiarimenti al riguardo.

Questi, con nota n. 8263 del 29-12-1994, comunicava di avere in corso di espletamento n. 8 collaudi in corso d’opera, che assumeva essere stati autorizzati dall’amministrazione con atto prot. n. 4897 del 31-7-1991, documento non rinvenuto tra gli atti di ufficio e mai esibito nonostante una specifica richiesta rivolta al riguardo all’ing. Bevere.

La “inosservanza grave del dovere di ufficio di non svolgere un impiego privato oltre quello pubblico”, sanzionata dall’Amministrazione, si presenta, dunque, con connotazioni di complessità e reiterazione.

Vi è, infatti, in primo luogo la circostanza dell’avvenuto svolgimento di attività lavorativa extra-istituzionale (componente di commissioni di collaudo).

La irregolarità rilevante in proposito non risiede nella circostanza dell’avvenuto espletamento in sé di prestazioni libero professionali ma nella circostanza che le stesse risultano essere state svolte senza il previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

Invero, non è stata offerta prova alcuna che le stesse fossero state autorizzate.

Essendo pacifico che, secondo una regola ordinaria, per ogni incarico occorre specifico atto autorizzativo (salvo diversa ed espressa determinazione del soggetto autorizzante, da verificarsi in concreto), in presenza di ben otto prestazioni di collaudo era certamente onere del dipendente esibire le abilitazioni rilasciate dall’ente di appartenenza, all’uopo risultando insufficiente il mero e generico richiamo ad una autorizzazione, di cui risultano in termini generali solo l’oggetto e la data, senza esibizione dell’atto nella sua consistenza documentale.

Vi è, poi, la circostanza, certamente rilevante, che non si è trattata di unica prestazione lavorativa, ma di ben otto incarichi di componente di commissione di collaudo, onde la contestata violazione risulta non sporadica ed episodica, bensì più volte reiterata.

Alla violazione del dovere del dipendente ed alla sua reiterazione si aggiunge, infine, il comportamento tenuto dall’ing. Bevere di fronte alla richiesta di informativa da parte dell’Amministrazione, comportamento che connota di ulteriori elementi di complessità (in termini negativi) l’illecito contestato.

Va, invero, osservato che, di fronte alla nota del Comune con cui si richiedevano notizie in ordine all’espletamento di ulteriori attività lavorative, il ricorrente è

dapprima rimasto inerte; di poi, sollecitato ulteriormente, ha fornito risposta negativa.

Dunque, pur avendo in corso attività professionali extra-istituzionali, egli ha negato la circostanza e questo è certamente comportamento rilevante ai fini disciplinari, atteso che non solo vi è stata attività lavorativa non autorizzata ma anche una specifica condotta attiva volta ad evitare che l'amministrazione di appartenenza avesse comunque conoscenza della suddetta circostanza.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il tribunale (con ciò confutandosi anche il VII motivo del gravame) che la condotta esaminata, tenuta dal dipendente, integri certamente una inosservanza dei doveri di ufficio avente il carattere di "particolare gravità", tale da giustificare l'irrogazione della sanzione della sospensione dalla qualifica.

Tanto in relazione non solo alla specifica violazione contestata, ma anche con riferimento alla sua reiterazione ed alla condotta tenuta per impedire che la p.a. ne venisse a conoscenza.

Non si ravvisa, al riguardo, il dedotto vizio di carenza di motivazione, considerato che le ragioni di gravità ritenute dall'Amministrazione emergono dalla lettura del verbale della Commissione di disciplina e che, comunque, esse si rilevano *ictu oculi* dalla oggettiva considerazione dei fatti e delle circostanze sopra esposti.

Non può, infine, il Collegio esimersi dal richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, VI, 22-3-2007, n. 1350) in base al quale spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione ed il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare, in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione, infatti, dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo).

Sotto tale profilo, dunque, non appare censurabile la operata valutazione di gravità dei fatti né tampoco la scelta di irrogare la sanzione della sospensione dalla qualifica in luogo di quella della riduzione dello stipendio.

Deve a questo punto passarsi all'esame della ulteriore violazione disciplinare, che è posta a base della sanzione irrogata, consistente nella "denigrazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla persona del Vice Sindaco, Luigi Cerullo".

La fattispecie della denigrazione – la quale è espressamente normata come illecito sanzionato con la sospensione dalla qualifica - verrebbe integrata dai contenuti delle note n. 7404 del 19-11-1994 e del 21-11-1994 e n. 7436/1415, originate da una richiesta di predisposizione di provvedimenti di concessione edilizia, nonché della nota n. 425/88 del 26-1-2005, conseguente ad una vicenda di riduzione di onorari liquidati dal Bevere ad un professionista terzo.

La verifica della legittimità dei provvedimenti impugnati sotto tale aspetto impone previamente la corretta delimitazione del fatto di denigrazione e, di poi, la verifica della sussumibilità nello stesso della condotta in concreto tenuta dal dipendente.

Da un punto di vista strettamente etimologico il termine "denigrare" significa "screditare una persona o una cosa, offuscandone con critiche e censure il valore, l'onore, il prestigio".

La giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 6-6-2008, n. 2720; sez. IV, 30-5-2005, n. 2799) ha chiarito che non costituiscono ipotesi di denigrazione le accuse di disfunzione e di disorganizzazione rivolte all'amministrazione di appartenenza, qualora tali accuse appaiano inserite in un discorso più ampio che nel suo complesso non travalichi i limiti di intento critico, di sollecitazione, di impegno civile e riformatore nei confronti dell'amministrazione stessa, e ciò anche alla luce dei principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero, di attiva partecipazione democratica, di buon

andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Tuttavia, al fine di non scadere nel più deleterio pettegolezzo, nocivo alla concordia del personale ed al buon andamento degli uffici, è necessario che la denuncia sia fondata su elementi di fatto concreti e sufficientemente circostanziati, facilmente accertabili in sede di indagini successive ed accompagnati da elementi di riscontro, con conseguente assunzione di responsabilità quanto alla sussistenza dei fatti denunciati.

Si è, dunque, (cfr. Cons.Stato, n. 2720/2008, cit.) ritenuta fondata la contestazione dell'illecito disciplinare riconducibile ad una condotta di natura denigratoria, allorché , per le espressioni utilizzate, i toni e le modalità di esternazione della critica, si finisca col nuocere al prestigio o all'autorevolezza interna (nei confronti degli altri subordinati) ed esterna (quella percepibile dai cittadini terzi).

Tanto premesso, rileva il Collegio che le richiamate note n. 7404/1412 del 21-11-2004 e 7436/1415 traggono origine da un invito, rivolto all'ing. Bevere dall'Assessore all'Urbanistica in data 19-11-2004, di predisporre immediatamente i provvedimenti di concessione edilizia favorevolmente esitati nelle sedute della CEC del 27 settembre e del 18 ottobre.

Con le stesse il pubblico funzionario offre giustificazioni in ordine alla lamentata disfunzione, richiamando al riguardo il mancato soddisfacimento di richieste avanzate all'Amministrazione (strumentazione tecnica, potenziamento della pianta organica) e l'utilizzo dell'ufficio tecnico per surrogare le carenze di altri uffici.

Lamenta, altresì, l'utilizzo di procedure non conformi al canone dell'efficienza e l'esistenza di un lavoro arretrato che determina un carico ordinariamente non sopportabile.

E' evidente al Tribunale che tali considerazioni rientrano nel diritto-dovere del pubblico dipendente di segnalare disfunzioni o profili di cattiva organizzazione dell'apparato amministrativo, considerazioni, dunque, pienamente legittime ed in alcun modo censurabili sotto il profilo disciplinare.

Va, peraltro, osservato che il ricorrente ai richiamati rilievi ha aggiunto considerazioni e valutazioni che esulano dal lecito diritto di critica.

Invero, egli ha affermato che l'assessore all'urbanistica "si va sempre più disinteressando all'andamento di questo Ufficio" e che l'invito rivolto alla predisposizione dei provvedimenti edilizi è dettato da "superficialità" e, dunque, sarebbe espressione di un comportamento che si limita ad esigere le prestazioni di ufficio "senza cercare di risolvere i problemi".

Tali considerazioni, poi, vengono ulteriormente specificate nella nota n. 7436/1415, laddove la richiamata condotta viene espressamente qualificata come espressione di "un atteggiamento oramai ostile di questa Amministrazione", generando "l'impressione che ci si voglia difendere da chissà quali fantasmi, visto lo scaricarsi di responsabilità che incombe sui latori delle note in argomento".

In buona sostanza, dopo aver indicato le ragioni organizzative oggettive che inficiano il buon andamento dell'Ufficio Tecnico (giustificazione questa assolutamente priva di rilievo disciplinare), il funzionario ne attribuisce la responsabilità all'organo politico, tacciato dapprima di "superficialità", di poi definito riottoso a risolvere i problemi ed, infine, avvezzo a scaricare le proprie responsabilità sull'organo burocratico con un evidente atteggiamento ostile nei suoi confronti.

Si tratta, con ogni evidenza, non di semplice esposizione delle giustificazioni di un ritardo nell'assolvimento dei compiti di ufficio, bensì di accuse nei confronti dell'organo politico di scorretto assolvimento dei propri compiti, con un comportamento di superficialità e disinteresse verso le esigenze dell'apparato burocratico, sul quale si cercherebbe di scaricare le proprie responsabilità.

Tali affermazioni, a giudizio del Collegio, integrano gli estremi della denigrazione.

Il dipendente, invero, non si è limitato ad evidenziare carenze strutturali ed organizzative né tampoco ad individuarne la causa nell'attività dell'organo di direzione politica.

Egli ha qualificato altresì tale attività in termini negativi, di disinteresse, superficialità, atteggiamento ostile e scarico di responsabilità, valutazioni certamente lesive del prestigio e della figura dell'organo politico, in quanto riconducibili ad incompetenza, a violazione dei propri doveri istituzionali e ad un atteggiamento emulativo nei confronti dell'apparato burocratico.

Tali accuse, poi, ad integrare la fattispecie della denigrazione, si presentano come non adeguatamente circostanziate, non essendo richiamati gli estremi delle richieste dell'Ufficio di potenziamento della dotazione di uomini e di mezzi rimaste disattese, né la precisazione delle tipologie procedimentali farraginose introdotte ovvero dei fatti concreti in cui si sarebbe manifestato il denunciato e non consentito scarico di responsabilità.

Le stesse, infine, non risultano provate come veritiere né in sede di procedimento disciplinare (non risulta essere stato depositato in giudizio l'atto di giustificazioni prodotto dal dipendente) né nel presente giudizio, non rinvenendosi nella documentazione di parte alcun documento volto a suffragare le affermazioni del ricorrente.

Le considerazioni tutte sopra svolte inducono, dunque, il Tribunale a ritenere sussistente la fattispecie dell'illecito disciplinare della denigrazione, onde anche sotto tale profilo gli atti impugnati risultano sostanzialmente legittimi.

Resta a questo punto da esaminare le doglianze attinenti a profili concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Con il IX motivo l'ing. Bevere deduce violazione del regolamento di disciplina ed eccesso di potere, assumendo che il Sindaco, l'Assessore al Bilancio e l'Assessore all'Urbanistica, tutti membri della Commissione di Disciplina, avrebbero dovuto

astenersi dal partecipare a quest'ultima in relazione alla circostanza che erano "stati sottoposti a procedimento penale in seguito alla nota dell'ing. Bevere, che aveva evidenziato delle pressioni psicologiche per rendere un parere non favorevole all'adeguamento del campo sportivo".

Con il XII motivo pare ricorrente lamenta violazione dell'articolo 290 r.d. n. 148/1915, eccesso di potere e violazione del principio di correttezza ed imparzialità, deducendo, in relazione a tale norma ed alla instaurazione del procedimento penale sopra richiamato, l'esistenza di un obbligo di astensione del Sindaco e dell'assessore all'Urbanistica a prendere parte alle deliberazioni di G.M. n. 148/1995 (di convocazione della commissione di disciplina) e n. 214/1995 (di irrogazione della sanzione disciplinare).

Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambe afferenti all'istituto della astensione, non sono meritevoli di favorevole considerazione.

In fatto va precisato, così come emerge dalla disposta istruttoria, che effettivamente in data 8-3-1994 pervenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino un esposto, datato 12-2-1994, a firma dell'ing. Bevere, nel quale egli lamentava pressioni psicologiche e minacce, finalizzate a rendere un parere negativo su di una variante all'adeguamento del campo sportivo, da parte del sindaco, dell'Assessore al Bilancio e dell'Assessore all'Urbanistica; aggiungendosi che, a seguito di tale esposto, venne instaurato un giudizio penale a carico dei predetti che si concluse, giusta sentenza del G.U.P. in data 5-3-1996, con il proscioglimento degli imputati "perché i fatti non sussistono".

In diritto vanno, invece, svolte le considerazioni che di seguito si riportano.

Le cause di astensione che possono in astratto essere ricondotte alla fattispecie in esame (non essendovi in proposito concreta specificazione in ricorso) riguardano la situazione di "grave inimicizia" prevista dagli artt. 5 e 6 del Regolamento di

Disciplina, l' "interesse personale nel procedimento" di cui alle richiamate norme ovvero l' "interesse proprio" indicato dall'articolo 290 del r.d. n. 148/1915.

Quanto alla prima ipotesi, va richiamato il costante orientamento del giudice amministrativo in materia di obbligo di astensione per grave inimicizia del membro di commissioni di disciplina.

Al riguardo è stato chiarito che la disposizione di cui all'articolo 149 del t.u. imp. civ. Stato, nel prevedere i casi in cui il presidente o il componente della commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in un preciso obbligo legislativo il principio costituzionale di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare, sicchè la detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare.

E' stato , peraltro, precisato che l'obbligo di astensione sussiste solo quando l'inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all'esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti il servizio, non potendo, pertanto, costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell'incolpato la proposizione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, VI, 19-10-2007, n. 5437; VI, 11-9-2007, n. 4759; IV, 9-6-2006, n. 3467; IV, 20-12-2005, n. 7205).

Orbene, osserva il Collegio che l'applicazione dei richiamati principi alla vicenda oggetto di causa evidenzia che nella specie non vi era obbligo di astensione in capo al Sindaco , all'Assessore all'Urbanistica ed all'assessore al Bilancio, considerato che la presunta "inimicizia" non trovava origine in motivi di interesse personale estranei all'esercizio della funzione; la denuncia prodotta dal ricorrente, invero,

originava da vicende relative allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune e, dunque, da ragioni attinenti il servizio.

Né, per altra via, può ritenersi l'illegittimità degli atti impugnati a cagione della esistenza della causa di astensione dell' "interesse personale nel procedimento" ovvero dell' "interesse proprio" nella deliberazione.

La giurisprudenza, invero, ha precisato che vi deve essere una correlazione immediata e diretta tra situazione del pubblico amministratore e oggetto della deliberazione (cfr., Cons. Stato, IV, 22-6-2006, n. 3888), evidenziando che l'interesse personale deve derivare da una situazione di carattere oggettivo che renda manifesta o comunque logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare (cfr. TAR Lombardia , Milano, I, 11-3-1998, n. 5239); sottolineandosi pure la necessità che esso sia concreto ed attuale, non bastando, ai fini della configurabilità del dovere di astensione, che esso sia solo ipotetico (cfr. Cons. Stato, IV, 19-6-2003, n. 3658).

Orbene, se allo stato degli atti nulla può dirsi in ordine alla concretezza ed attualità dell'interesse (non desumendosi dalla documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria se alla data di adozione dei provvedimenti impugnati l'azione penale fosse stata o meno esercitata nei confronti del Sindaco e degli assessori), va comunque evidenziato che nel caso di specie non esiste il requisito della correlazione immediata e diretta tra la situazione del pubblico amministratore e l'oggetto della deliberazione.

Si vuole in buona sostanza affermare che al procedimento disciplinare nei confronti del Bevere, cui si riferiscono i provvedimenti impugnati, è assolutamente estranea la vicenda per la quale è stato instaurato il procedimento penale nei confronti degli amministratori dell'ente.

Invero, quest'ultimo riguarda presunte pressioni e minacce ricevute per una specifica pratica amministrativa, mentre il procedimento disciplinare attiene a fatti ed a comportamenti assolutamente diversi e comunque estranei a tale vicenda.

Non vi è, dunque, alcuna correlazione tra la posizione di imputato (indagato o denunciato) dell'amministratore e le deliberazioni assunte nel procedimento disciplinare, tale da poter ritenere che, partecipando a queste ultime, egli abbia violato il dovere di imparzialità avendovi un interesse proprio.

Dal procedimento penale a carico degli amministratori non deriva in concreto l'esistenza di alcun interesse personale rispetto a ciò che ha formato oggetto dei provvedimenti amministrativi assunti nel procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Infondati sono, infine, i motivi X e XI del ricorso, con i quali viene dedotta violazione del Regolamento di Disciplina ed eccesso di potere in quanto non sarebbe stato nominato né il funzionario istruttore né il commissario relatore.

Invero, quanto al funzionario istruttore, si osserva che l'articolo 8 del regolamento non prevede tale adempimento come obbligatorio, disponendosi che "il presidente della commissione e il segretario comunale, ricevuti gli atti, possono proporre all'amministrazione comunale la nomina di un istruttore..."; di conseguenza, la mancata nomina di tale figura, essendo il frutto di una scelta discrezionale, non ridonda in illegittimità per violazione di legge.

Quanto alla mancata nomina del Commissario relatore, va evidenziato, come pure precisato in ricorso, che tale funzione è stata svolta dal Sindaco, presidente della commissione di disciplina.

In tale situazione non si ravvisa una violazione invalidante, considerato che il Sindaco, pur essendo presidente dell'organo collegiale, è comunque un componente dello stesso, onde deve ritenersi possibile che egli svolga la funzione di relatore per taluni procedimenti.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

La peculiarità della controversia giustifica, peraltro, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno (Sezione II), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO